

ENTI LOCALI

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6 recante “Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi, e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 36/2011

(Regioni (in genere) - Comuni, Province, città metropolitane - Variazioni territoriali - Referendum - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano - Approvazione della legge in assenza della preventiva consultazione popolare - Violazione della procedura costituzionale stabilita dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)»).

Secondo la Corte Costituzionale sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia n. 6/2010, in quanto l'art. 1 dispone la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano senza aver preventivamente espletato la consultazione sia delle popolazioni dei Comuni, il cui territorio è oggetto di variazione, sia delle stesse popolazioni residenti nei territori interessati dalla variazione, così come previsto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Sono costituzionalmente illegittimi i successivi artt. 2 e 3 in quanto legati all'art. 1 e disciplinanti le regole per la gestione di taluni problemi amministrativi conseguenti alla variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

La stessa Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare in precedenti sentenze (cfr. sentenza n. 47/2003) che le leggi regionali che dispongono la realizzazione di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, ovvero di variazioni della denominazione, sono tipiche leggi provvedimento, caratterizzate da un aggravamento procedurale, imposto dal citato art. 133, comma 2, della Costituzione.

Il mancato espletamento di qualsivoglia preventiva consultazione popolare sulla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni configura, pertanto, una grave omissione che “ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi” in violazione del disposto costituzionale di cui all'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della suddetta legge regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione (sulla qualificazione delle leggi regionali di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali come leggi provvedimento caratterizzate da un aggravamento procedurale imposto dall'art. 133, secondo comma, Cost., cfr. sentenza n. 47/2003; sulla qualificazione della consultazione delle popolazioni

interessate come fase obbligatoria del procedimento di variazione delle circoscrizioni territoriali comunali, cfr. anche la sent. n. 237/2004).

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 8 agosto 2006, n. 16, recante "Conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2009

(Servizio idrico integrato - Organizzazione a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi - Violazione della competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni prevista dall'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione - Illegittimità Costituzionale)

(Servizio idrico integrato - Affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico integrato con la modalità della gara pubblica - Violazione degli artt. 114 e 117, comma secondo, lettere e) e p), della Costituzione - Infondatezza della questione di legittimità costituzionalità - reiezione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 1 e 4 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. p) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale giudica costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione (con assorbimento di ogni ulteriore questione relativa alla medesima disposizione), l'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18, che prevede che il servizio idrico integrato debba essere organizzato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. Sul punto la Corte rileva che la disciplina statale di settore del servizio idrico integrato di cui al d.lgs. n. 152/2006 - adottata nell'esercizio di competenze esclusive dello Stato attinenti ad una pluralità di materie (quali funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni) - non prevede, né espressamente né implicitamente, la possibilità di separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio, ma, piuttosto, offre chiari elementi normativi in senso contrario, sicché il principio di non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 18/2006, censurato, in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettere e) e p), della Costituzione, che prevede che l'affidamento della gestione dell'erogazione del servizio idrico integrato debba avvenire con la modalità della gara pubblica. Innanzitutto, risulta inconferente l'invocazione, da parte del ricorrente, degli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, poiché la regolamentazione delle modalità di affidamento non riguarda un dato strutturale del servizio né profili funzionali degli enti locali ad esso interessati ma, piuttosto, concerne l'assetto competitivo da dare al mercato di riferimento. Ciò premesso, secondo la Corte Costituzionale non sussiste, nella fattispecie in esame, la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. Sul punto i giudici costituzionali fanno rilevare che l'impugnata disposizione regionale, prevedendo modalità di affidamento del servizio idrico integrato più rigorose di quelle contemplate dalla normativa statale in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica e, perciò, apprestando una più intensa tutela dell'assetto concorrenziale del corrispondente mercato ed essendo stata emanata nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni relativa ai «servizi pubblici locali», non può essere ritenuta in contrasto con la Costituzione che pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza (in relazione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, cfr. sentenza n. 272/2004).

(a cura di Nicoletta Galluccio)